

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2021, n. 554

Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione"

Oggetto: Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l’art. 19 della Convenzione che dispone che gli Stati Parti riconoscano: “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;

VISTI in particolare

- la legge 2 giugno 2016 n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;

- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. 431 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale”;
- il decreto del Commissario ad acta 1° ottobre 2014, n. 306 “Adozione della Scheda S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l’accesso alla residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità”;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223, “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio” come successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. 88/2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all’"Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585 “L.R. n.11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”;
- la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016”;
- la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017, n. G15084 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle

- persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016", come modificata dalla determinazione dirigenziale 9 agosto 2018, n.G10218;
- la determinazione dirigenziale 1 febbraio 2018, n. G01174 "Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" sul "Dopo di Noi". Ai sensi della DGR 454/2017 approvazione schema "Ambito territoriale Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 (domanda di partecipazione avviso pubblico dopo di noi)", "allegato 1", parte integrante del presente atto";
 - la determinazione dirigenziale 27 novembre 2018, n. G15288 "Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018". Impegno e liquidazione dell'importo di 2.073.328,00 euro, n. impegno 30170/2018 sul capitolo H 41170." Approvazione dell'Allegato B "Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione";
 - la determinazione dirigenziale 15 marzo 2019, n.G02984 "Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di noi" (Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016)";
 - la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale. Approvazione schema accordo di programma.";
 - la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art.3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale.";
 - la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.";
 - la determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016";
 - la determinazione dirigenziale 2 maggio 2021, n. G05449 "Determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020 n.G12260. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
 - la deliberazione di Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale";

PRESO ATTO che

- con la determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017, così come modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale 9 agosto 2018 n. G10281, si

è provveduto a adottare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 23/11/2016;

- con la determinazione dirigenziale n.G01174 del 1° febbraio 2018 si è provveduto a adottare lo schema di domanda di partecipazione all'avviso pubblico del "Dopo di Noi";

ATTESO altresì che le risultanze della attività di monitoraggio degli interventi di cui alla legge n. 112/2016, realizzata tramite incontri con gli ambiti territoriali, le aziende sanitarie, le consultazioni per la disabilità, l'associazionismo, gli organismi del terzo settore, hanno evidenziato alcuni elementi di criticità nella realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi e rilevato l'opportunità di adottare al riguardo specifiche linee guida;

PRESO ATTO che

- con la determinazione dirigenziale 27 novembre 2018, n. G15288 si è provveduto ad adottare le "Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione";
- con le determinazioni dirigenziali 15 marzo 2019, n.G02984 e 31 luglio 2020, n. G09141 si è provveduto ad un loro aggiornamento ed integrazione;

CONSIDERATA altresì

- la necessità di individuare modalità operative omogenee ed efficaci al fine di dare attuazione al sistema di interventi e servizi del Dopo di Noi, emersa dalla attività di analisi e valutazione dei questionari compilati dagli Ambiti sovradistrettuali nonché dal confronto con gli ambiti, le aziende sanitarie, le consultazioni per la disabilità, le associazioni dei familiari delle persone con disabilità, gli organismi del terzo settore;

RITENUTO

- opportuno raccogliere in un unico documento le diverse disposizioni attuative adottate al fine della realizzazione sul territorio regionale del sistema di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla legge n.112/2016;
- necessario ed opportuno modificare e integrare la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 concernente l'adozione delle "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016", fornendo indicazioni operative a sostegno dello sviluppo e della realizzazione territoriale del sistema di interventi e servizi del Dopo di Noi;
- approvare le "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di raccogliere in un unico documento le diverse disposizioni attuative adottate al fine della realizzazione sul territorio regionale del sistema di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla legge n.112/016;
2. di modificare e integrare la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 concernente l'adozione delle "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016", fornendo indicazioni operative a sostegno dello sviluppo e della realizzazione territoriale del sistema di interventi e servizi del Dopo di Noi;
3. di approvare le "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale adotta i provvedimenti di competenza al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/politichesociali.

ALLEGATO A

Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione"

Premessa

Con la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n.454 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"* e del Decreto Interministeriale di attuazione del 23/11/2016.", la Regione Lazio ha fornito indirizzi di programmazione in merito agli interventi e servizi da attuare a favore delle persone con disabilità grave al fine di garantire trasparenza, adeguatezza ed omogeneità di azione sull'intero territorio regionale, indirizzi rispetto ai quali è stato acquisito riscontro positivo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si è voluto delineare un impianto attuativo che, integrandosi fortemente con il nuovo sistema di welfare che si sta costruendo territorialmente con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 potesse fornire elementi omogenei a tutto il territorio regionale ed insieme consentire quella flessibilità necessaria a dare risposte mirate e adeguate alle diverse esigenze territoriali.

L'apporto delle consulte per la disabilità, l'associazionismo ed il Terzo settore coinvolto a vario titolo sul tema della disabilità, ha accompagnato tutto il percorso ed ha rappresentato fin dalla fase programmatica degli interventi, un input importante volto al miglioramento del sistema che andava costituendosi.

Ugualmente importanti sono stati i contributi da parte dei servizi territoriali sociali e sanitari con i quali la Regione ha organizzato periodicamente momenti di confronto e verifica sullo stato di attuazione locale della normativa.

Tali incontri hanno evidenziato criticità territoriali e buone prassi realizzate, permettendo una continua rivisitazione dell'impianto attuativo ed evidenziando talvolta la necessità di mettere a sistema modelli di presa in carico già presenti nella normativa, ma che necessitavano di elementi di concretezza.

La Regione, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione territoriale del sistema di interventi e servizi del Dopo di Noi, ha realizzato delle giornate formative per gli operatori sociali e sanitari sull'utilizzo e la diffusione sul territorio regionale della scheda S.Va.M.Di., adottata col Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta 1 Ottobre 2014, n. 306, come strumento di valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale richiedenti l'accesso alla residenzialità, semi residenzialità e domiciliarità ed ha promosso, con proprie risorse, un percorso formativo sul budget di salute/progetto rivolto ad amministratori locali dei distretti sociosanitari, operatori delle ASL, del Terzo settore, comprese le associazioni di familiari.

Ha fornito, attraverso la redazione delle linee guida per i programmi di indipendenza abitativa, indirizzi operativi a sostegno delle progettualità e dei processi concreti di attuazione realizzati nei territori, nel rispetto della scelta delle più efficaci modalità organizzative che gli enti hanno inteso adottare.

In considerazione del carattere innovativo degli obiettivi della legge 22 giugno 2016, n. 112 e della sperimentazione avviata nel territorio regionale con l'adozione delle linee di intervento approvate con la DGR 454/2017, a distanza di quattro anni ed alla luce dei monitoraggi e delle

verifiche effettuate in capo alla realizzazione territoriale del Dopo di Noi, con il presente documento si intende raccogliere le disposizioni attuative adottate e apportare necessarie integrazioni e modifiche alle linee guida operative al fine di sostenere la creazione di un sistema di interventi integrato che favorisca la realizzazione di percorsi di autonomia della persona con disabilità e la creazione di contesti relazionali al di fuori della famiglia di appartenenza.

Contesto regionale di riferimento

L'intento della Regione Lazio è di mettere a sistema le risorse della legge n.112/2016 come risorse integrative al sistema degli interventi che tutelano i livelli essenziali di assistenza e le dotazioni dei fondi nazionali, regionali ed europei indirizzati alla disabilità, sostenendo la ricomposizione delle risorse all'interno di un fondo integrato agli altri di differente provenienza.

Con la legge regionale n.11/2016 e con il successivo Piano sociale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019 n. 1, è stato intrapreso in Regione Lazio un percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che diventano il presupposto per invertire il concetto di spesa sociale storica a favore di un nuovo utilizzo dei fondi statali, regionali e comunali rispondenti ai fabbisogni, rilevati, della popolazione residente nei distretti/ambiti. Il Piano Sociale di Zona, di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 11/2016, è il contesto organizzativo elettivo della programmazione dell'intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari da realizzare nell'ambito del Distretto sociosanitario.

La normativa del Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per mettere a sistema un modello omogeneo per la presa in carico, i cui principi sono già presenti nella normativa regionale, nell'ottica di sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto di appartenenza, realizzando una effettiva integrazione socio-sanitaria che renda esigibili i programmi e i progetti di vita.

In particolare, si intende seguire un percorso di riorganizzazione e qualificazione dell'offerta dei servizi, capovolgendo il paradigma esistente, basato sull'erogazione di singole prestazioni sociali e/o sanitarie in modo separato e parcellizzato, e attuare, il modello della presa in carico globale della persona in condizione di disabilità.

La programmazione ministeriale e regionale sul Dopo di Noi ribadiscono l'importanza ed il valore dell'integrazione del fondo legge n. 112/2016 con il FNPS e FNA, nonché altre linee di finanziamento regionali, statali ed europee come strumento indispensabile per la centralità della presa in carico personalizzata del cittadino con disabilità.

Il sistema dell'offerta per le persone adulte con disabilità grave, nell'ottica del venire meno della rete familiare, nonché prive del sostegno della famiglia di origine, è, in questo contesto storico, comprensivo dei servizi domiciliari, semiresidenziali, diurni e residenziali, socio-sanitari e socio-assistenziali già in essere in Regione Lazio:

- Assistenza domiciliare
- Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria)
- Contributo per la disabilità grave e gravissima
- Contributi economici e assegni di cura
- Progetti di Via indipendente (FNA + Fondo regionale)
- Residenzialità e semi-residenzialità socio-sanitaria (LR 4/2003) - Residenzialità e semi-residenzialità socio-assistenziali (LR 41/2003)
- Misure rivolte a persone con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo
- Misure finalizzate al contrasto alla povertà (Reddito di inclusione).

Rispetto ai servizi per l'abitare la Regione ha disciplinato la materia socioassistenziale con la legge regionale n. 41/2003, seguita dalla deliberazione attuativa DGR 1305 del 2004 alla quale nel corso degli anni si sono succedute modifiche ed integrazioni, allo scopo di dettare modalità, procedure e requisiti puntuali nella materia delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano servizi socio-assistenziali (DGR n. 124/2015 e smi su requisiti di accreditamento). La riabilitazione sanitaria e socio-sanitaria viene erogata in forma residenziale e semiresidenziale secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 4/2003 ed afferisce a quanto stabilito dai LEA. Il settore "residenziale" dell'offerta regionale rivolta agli adulti con disabilità necessita di una integrazione con le politiche del dopo di noi, nell'ottica di fornire all'utenza un ventaglio di opportunità, differenti per requisiti, modalità e obiettivi specifici, necessariamente da tenere in considerazione nella formulazione del progetto personalizzato.

Con la legge regionale n.11/2016 e con il Piano Sociale Regionale "Prendersi cura, un bene comune" del 2019, la Regione ha inteso dare un nuovo impulso al tema del vivere autonomo delle persone in condizione di disabilità, assumendo un modello di welfare che pone al centro non il servizio ma il benessere dell'individuo nella sua interezza, non limitando l'offerta a soluzioni di ricovero, per la "gestione" dei deficit, ma descrivendo una presa in carico globale e orientata alla recovery e alla qualità di vita entro una comunità di riferimento. Questa visione comporta un cambiamento di assetti e di rapporti tra stakeholder, tra pubblica amministrazione e comunità e di valutazione della domanda di sviluppo dell'individuo.

Per tale ragione in ogni atto di programmazione delle politiche rivolte ai cittadini con disabilità la Regione promuove azioni a tutela dei diritti in coerenza con le indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti umani della persona disabile del 13 dicembre 2006, ratificata con la legge nazionale del 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità alla autorealizzazione e dispone di adoperarsi per il superamento di ogni situazione di esclusione sociale.

Gli interventi del Dopo di Noi si inseriscono in questa panoramica con l'obiettivo di sostenere a livello territoriale la progettazione personalizzata, ribadendo il paradigma della convenzione ONU e proponendo nuovo impulso per la effettiva realizzazione dei percorsi.

Gli interventi a valere sul fondo del Dopo di Noi possono trovare risposte in molteplici modalità di servizi già in essere, a partire da quelli che concorrono alla permanenza nei contesti domiciliari, entro la comunità di riferimento, in un'ottica di "deistituzionalizzazione", delle politiche di sostegno e protezione sociale, così come le opportunità fornite da interventi abilitativi in contesti di diversa natura, a prevalenza sociale, come centri diurni e strutture semi-residenziali o contributi economici per progetti di capacitazione personale ed orientamento al mondo del lavoro.

Gli interventi attivati a valere sul fondo del dopo di noi, come tutti i servizi e sostegni del progetto personalizzato, andranno in quest'ottica integrati in prima luogo nelle macro-attività presenti nel piano sociale di zona distrettuale, secondo le nuove modalità di programmazione di cui alle delibere di Giunta regionali n. 584/2020 e n. 585/2020.

Le forme di integrazione delle diverse misure sono rimandate agli ambiti distrettuali, nella specifica formulazione del Piano sociale di zona.

Il sistema organizzativo territoriale della Regione Lazio

L'art. 43 della legge regionale n.11/2016 individua nel Distretto sociosanitario l'ambito territoriale e organizzativo entro cui si realizzano la programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e di quelle sociosanitarie integrate.

Il Distretto sociosanitario programma, implementa e valuta la rete integrata degli interventi e dei servizi sociali a livello territoriale, attraverso la gestione in forma associata non soltanto delle

risorse affluenti dalla Regione, ma dell'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del Distretto e le relative risorse impegnate.

Il Distretto sociosanitario si configura come la struttura operativa che meglio consente di governare i processi integrati fra le istituzioni, gestendo unitariamente diverse fonti di risorse e potendo interloquire direttamente con il Distretto sanitario di riferimento, per le azioni di integrazione sociosanitaria. Al Distretto sociosanitario spetta l'attività di controllo al fine di monitorare l'attuazione dei processi assistenziali integrati, correlando le risorse impiegate ai risultati ottenuti.

Con la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017 n. 660 di attuazione, la Regione Lazio ha proceduto alla individuazione di 36 ambiti territoriali di gestione, di norma coincidenti con i distretti sanitari, oltre alla speciale prerogativa di Roma Capitale. Nell'ambito di un processo di sviluppo della integrazione sociosanitaria territoriale, è prescritta con la successiva DGR n. 149/2018, la stipula di un accordo o convenzione tra la asl e i distretti sociosanitari per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi sociali a valenza sanitaria, per i servizi sanitari a valenza sociale e per i servizi sociosanitari.

Per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari (a titolo esemplificativo: servizi e strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampi del singolo Distretto sociosanitario, la citata DGR n. 660/2017 ha provveduto ad individuare, all'interno delle Province e Asl di riferimento, un secondo livello territoriale denominato "Sovrambito", in ragione dell'adequazione delle risorse e della dimensione territoriale di programmazione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità. Tali Ambiti sovradistrettuali si caratterizzano per contiguità territoriale, per natura geografica, per dimensione demografica e ampiezza il più possibile omogenee, per correlazioni relative alla rete infrastrutturale e maggiore facilitazione nella realizzazione di servizi.

Gli Ambiti sovradistrettuali sono assunti come modalità organizzativa ottimale per la realizzazione degli interventi e servizi del Dopo di Noi. Il Sovrambito ha una funzione di programmazione, coordinamento organizzativo, controllo e monitoraggio della spesa nonché di interfaccia con la Regione Lazio per i momenti consultivi di co-programmazione e di verifica dell'attuazione territoriale.

Gli Ambiti sovradistrettuali per la gestione del Fondo del Dopo di Noi sono indicati come di seguito riportato:

Ambiti sovradistrettuali	Distretti sanitari di riferimento
Frosinone A-Frosinone B	ASL FROSINONE A e B
Frosinone C-Frosinone D	ASL FROSINONE C e D
Latina1-Latina2-Latina3	ASL LATINA 1, 2 e 3
Latina4-Latina5	ASL LATINA 4 e 5
Rieti 1-Rieti 4-Rieti 5	ASL RIETI 1
Rieti 2-Rieti 3	ASL RIETI 2
Viterbo1-Viterbo 2-Viterbo 3	ASL VITERBO A e B
Viterbo 4-Viterbo 5	ASL VITERBO C
Roma 4.1-Roma 4.2	ASL ROMA 4.1-4.2
Roma 4.3-Roma 4.4	ASL ROMA 4.3-4.4
Roma 5.1-Roma 5.2	ASL ROMA 5.1-5.2
Roma 5.3-Roma 5.4	ASL ROMA 5.3-5.4

Roma 5.5-Roma 5.6	ASL ROMA 5.5-5.6
Roma 6.1-Roma 6.3	ASL ROMA 6.1-6.3
Roma 6.2-Roma 6.5	ASL ROMA 6.2-6.5
Roma 6.4-Roma 6.6	ASL ROMA 6.4-6.6
Fiumicino	ASL ROMA 3- Fiumicino
Roma Capitale	ASL ROMA 1- 2- 3

I Distretti sociosanitari afferenti agli Ambiti sovradistrettuali, possono sottoscrivere con altri distretti di ambiti in contiguità territoriale e all'interno della stessa ASL di riferimento, accordi di programma per la realizzazione dei servizi di cui al presente atto, secondo le modalità previste dal T.U.E.L.

I Distretti sociosanitari afferenti allo stesso Ambito sovradistrettuale hanno provveduto a designare e a comunicare alla Regione Lazio il Comune capofila per la gestione degli interventi del “Dopo di Noi” e delle risorse finanziarie del relativo Fondo con funzione di referente verso la Regione Lazio e per ogni adempimento indicato nelle presenti Linee guida. La Regione Lazio ha provveduto ad individuare i Comuni capofila di Ambito sovradistrettuale per i quali non è pervenuta tale designazione, procedendo alla individuazione secondo il criterio del numero di abitanti.

I Distretti sociosanitari afferenti allo stesso sovrambito possono chiedere d'intesa di modificare la designazione del comune capofila ai fini della attuazione legge 112/2016. Il soggetto capofila del Sovrambito dovrà essere obbligatoriamente il capofila di uno dei Distretti sociosanitari afferenti.

Gli stessi Distretti sociosanitari ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018 n. 149 stipulano una convenzione con la Azienda Sanitaria Locale per la programmazione, gestione e monitoraggio unitari relativi allo svolgimento delle funzioni di integrazione sociosanitaria. In tale convenzione vengono concordati percorsi strutturati per la presa in carico, cura e accompagnamento che attengono alla area della disabilità e della salute mentale di cui gli interventi del “Durante e Dopo di Noi” rappresentano una parte integrante.

Gli interventi del Dopo di Noi della legge n.112/2016: finalità e beneficiari

Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione individuando come obiettivi prioritari:

- a) l'attivazione ed il potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;
- b) la realizzazione, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
- c) la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

I beneficiari degli interventi e servizi del Dopo di Noi sono le persone con disabilità grave, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità, prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto, o in vista del venir meno del sostegno genitoriale. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge e successive modificazioni. Tra le persone con disabilità grave possono essere eleggibili di attivazione delle misure del Dopo di Noi anche coloro che presentano una condizione di disagio psichico e risultano in carico ai dipartimenti di salute mentale.

È assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati ai beneficiari in condizione di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, indipendentemente da qualsivoglia limite di età. Il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni, fatta salva l'eventuale rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali che determinano la necessità di aggiornare periodicamente il progetto.

I beneficiari del "Dopo di noi" sono di norma maggiorenni.

Per i minori, i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno ad un'offerta che tuteli l'età e la condizione di disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 41, che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono configurati invece come LEA a carico del SSR.

Resta inteso che qualora il minore sia in procinto della maggiore età, potranno essere valutate eventuali attivazioni di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita dal contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Possono essere beneficiari le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare, e con un progetto volto a percorsi di semi-autonomia, per cui le caratteristiche della stessa residenzialità costituiscano ostacolo all'inclusione e all'attuazione del progetto personalizzato.

Programmazione degli interventi

La programmazione regionale

La Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 23 novembre 2016 e dai decreti con i quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce annualmente la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni, gli obiettivi di servizio ed i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, provvede ad approvare con deliberazione di Giunta regionale il documento programmatico annuale per l'utilizzo del Fondo, stabilendo i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all' art. 5, comma 4 lettera a), b), c), d) ed e) del sopracitato D.M.

A seguito dell'erogazione delle risorse assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione Lazio predispone i necessari provvedimenti attuativi e di distribuzione dei finanziamenti ai Comuni/Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali, designati secondo le modalità previste dalle presenti linee guida e a darne comunicazione al Ministero.

Le risorse trasferite ai Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per l'attuazione della legge n. 112/2016 sono risorse sociali aggiuntive a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare della rete degli interventi e servizi sociali territoriali. I finanziamenti per gli interventi ed i servizi del Dopo di Noi, ove di natura sociosanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi a rilevanza sociale. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n.112/2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al successivo articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare gli enti locali, gli enti del Terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie, anche in forma associata.

La Regione Lazio integra la programmazione annuale degli interventi a valere sul Fondo del "Dopo di Noi" con i programmi del FNPS e del FNA e con tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti, inserendo nella delibera annuale di programmazione le finalità, le risorse e le modalità di integrazione dei diversi Fondi. La Regione Lazio svolge le funzioni di programmazione del Dopo di Noi, adottando il documento programmatico annuale al fine di attivare, nelle modalità indicate dalla legge regionale n. 11/2016, dal Piano sociale regionale, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale 24 gennaio 2019, n.1, e in conformità con le finalità della legge n.112/2016 e relativo Decreto attuativo, l'attuazione del Dopo di Noi, attraverso azioni a forte carattere di integrazione sociosanitaria e attraverso una governance unitaria che trovi il proprio fondamento nei principi della co-progettazione e della partecipazione da parte dell'associazionismo e del privato sociale, nonché degli enti del Terzo Settore così come individuate dal decreto legislativo n.117/2017.

Piano di programmazione territoriale del Durante e Dopo di noi

Ai fini della realizzazione dei servizi ed interventi rivolti alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e finanziati dal Fondo legge n. 112/2016, importante è la definizione e l'attivazione di percorsi innovativi di integrazione funzionale a livello territoriale tra Comuni, Distretti socio-sanitari, Ambiti sovradistrettuali, Distretti sanitari, altri enti territoriali per coordinare l'applicazione della normativa, coinvolgendo anche gli enti del Terzo settore tra cui in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. 18/2009, gli enti gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consultazioni territoriali per la disabilità e la salute mentale.

Gli Ambiti sovradistrettuali rivestono il ruolo di coordinamento istituzionale e di raccordo territoriale per l'attuazione della legge 112/2016 e la gestione delle risorse del Fondo del "Dopo di Noi", accompagnando l'attuazione delle misure con l'attivazione di specifici gruppi di lavoro integrati che possano coinvolgere operatori del pubblico e del privato sociale, gli enti del Terzo settore tra cui in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. 18/2009, gli enti gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consultazioni territoriali per la disabilità e la salute mentale.

Gli Ambiti sovradistrettuali, annualmente e attraverso procedure di co-programmazione predispongono il "Piano di programmazione territoriale del Durante e Dopo di noi", sovradistrettuale che persegue lo scopo di orientare la Regione nelle scelte di governance e i servizi territoriali nell'analisi del fabbisogno territoriale e nelle scelte dell'attuazione.

Il piano viene formulato congiuntamente dai distretti sociosanitari, la ASL e gli enti del Terzo settore del territorio di riferimento, tra cui in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. 18/2009, gli enti gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consulte territoriali per la disabilità e la salute mentale.

e ha lo scopo di orientare la Regione nelle scelte di governance ed i servizi nell'analisi del fabbisogno territoriale e nelle scelte dell'attuazione.

Il Piano contiene, in particolare:

- i dati del fabbisogno, comprensivi della popolazione che, proattivamente, i servizi sociali e sanitari intendono ricondurre ad una progettazione personalizzata anche attraverso le misure del dopo di noi, derivanti dagli esiti delle UVMD, indicando specificatamente modalità e tempi con cui si intende prendere in esame ed avviare eventuali progetti di deistituzionalizzazione;
- le modalità e gli esiti del co-programmare e co-progettare con l'azienda sanitaria;
- le modalità e gli esiti del co-programmare e co-progettare con gli enti del Terzo settore, tra cui in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. 18/2009, gli enti gestori, le realtà associative dei familiari e, ove presenti, le Consulte territoriali per la disabilità e la salute mentale;
- le modalità di coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni di utenti e familiari;
- le opportunità, le possibili risposte e le scelte nelle procedure amministrative in ordine alla realizzazione delle diverse attività finanziabili previste dal DM 23 novembre 2016;
- le fonti economiche che possono essere integrate nelle progettualità personalizzate dei destinatari ai fini del budget di progetto;
- le azioni innovative che il sovrambito sta attuando/intende attuare
- le modalità per presentare la domanda, la tempistica e la modulistica.
- le risorse di comunità e del terzo settore individuate e messe in campo sul territorio
- una ricognizione degli immobili di proprietà degli Enti o Comuni o in disponibilità, da poter utilizzare per i progetti del Dopo di noi e per i percorsi del Durante noi e che potranno essere inseriti nell'Albo del Patrimonio immobiliare solidale

Progettazione degli interventi

Modalità e priorità di accesso alle misure a carico del Fondo

Gli Ambiti sovradistrettuali emanano annualmente specifici avvisi finalizzati al recepimento delle domande di accesso agli interventi e servizi previsti dalla Legge 112/2016, con possibilità di ri-apertura entro i limiti del fondo assegnato. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell'accesso alle misure previste.

La persona con disabilità accede su istanza agli interventi e servizi previsti dalla Legge 112/2016, successivamente alla valutazione e predisposizione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto, definiti in sede di UVMD competente e nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa.

La Regione Lazio, per uniformare sull'intero territorio regionale l'attuazione degli interventi e dei servizi del Dopo di Noi, con la determinazione dirigenziale n. G 01174 del 1 febbraio 2018, ha predisposto un format di domanda, con l'obiettivo di accompagnare-orientare l'adozione da parte degli Ambiti sovradistrettuali di appositi Avvisi pubblici.

La domanda è presentata dalla persona con disabilità richiedente il beneficio o, se impossibilitata, da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, in conformità alla modulistica prevista nello schema di domanda. L'istanza, corredata dalla documentazione richiesta, deve contenere in ogni caso almeno i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente e/o di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente;
- tipologie di sostegno richiesto;
- autocertificazione di condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.104/92 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- eventuale indicazione di situazioni di priorità e di urgenza ai sensi della legge n.112/2016 e del DM attuativo;
- eventuale dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse della Regione Lazio per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del Dopo di Noi;
- eventuale dichiarazione di fruizione di servizi da parte di associazioni di famiglie di persone con disabilità o altri soggetti di diritto privato con i quali è in atto una progettualità rivolta a sostenere percorsi di autonomia dalla famiglia di origine e programmi di indipendenza abitativa;
- eventuale indicazione di adesione alla manifestazione di interesse della già menzionata associazione di famiglie o altri soggetti di diritto privato per il conferimento di un immobile da destinare alle finalità del Dopo di Noi.

Le persone con disabilità titolari di progettualità già in essere non sono vincolate alla presentazione di nuova istanza e la continuità dei diversi interventi segue le tempistiche come definite nel progetto personalizzato, nonché le modalità di suo aggiornamento o eventuale revisione. Eventuali graduatorie di accesso sono relative alle prime istanze.

A seguito dell'Avviso, ciascun Ambito sovradistrettuale riceve le istanze e procede all'istruttoria formale, verificando i requisiti di ammissibilità. L'istruttoria formale può concludersi con:

- ammissione alla fase di valutazione ed elaborazione del progetto personalizzato con il relativo budget di progetto;
- non ammissione, con motivazione.

Le istanze che risultano ammesse sono trasmesse al Distretto sanitario competente ai fini della convocazione della UVMd che provvederà alla valutazione multidimensionale e alla predisposizione del progetto personalizzato.

Negli avvisi sono definite le tempistiche relative al perfezionamento della fase istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità e alla conclusione dell'iter valutativo che esita nella definizione del progetto personalizzato.

I servizi sociosanitari, l'associazionismo e i soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità promuovono l'informazione sul territorio di competenza, sostenendo e indirizzando le persone con disabilità grave e con fragilità nella partecipazione all'Avviso. Resta fermo che i servizi sociali e sanitari competenti favoriscono proattivamente la presentazione della domanda da parte dell'utenza che presenta caratteristiche di cui ai beneficiari della normativa, in particolare le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare per le quali le caratteristiche della stessa residenzialità costituiscano un impedimento alla realizzazione delle proprie potenzialità e all'inclusione sociale.

L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano con maggior urgenza degli interventi finanziabili dal Fondo.

Nella valutazione dell'urgenza si dovrà tener conto delle limitazioni di autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. In esito alla valutazione è in ogni caso garantita priorità di accesso a:

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle condizioni di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Si deroga ai criteri di priorità di cui sopra nel caso di riutilizzo di patrimoni, resi disponibili anche attraverso gli strumenti di cui alla L. 112/2016, da familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore.

È assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, individuando, in accordo con la stessa persona con disabilità ed in relazione al suo percorso di vita, i luoghi di contesto e di cura più appropriati, nel rispetto dei vincoli e delle finalità di cui alla legge n. 112/16 e del D.M. attuativo.

Valutazione multidimensionale

In osservanza alla legge n.112/2016 e al D.M. 23 novembre 2016, la Regione Lazio ha stabilito che la valutazione multidimensionale che scaturisce dalla domanda del Dopo di Noi sia effettuata dalla UVMD e che la stessa abbia la responsabilità di formulazione del progetto personalizzato.

La valutazione multidimensionale rappresenta una metodologia di lavoro volta a identificare e descrivere il bisogno complesso, di tipo sanitario, assistenziale, tutelare, psicologico, relazionale e socio-economico nonché a descrivere le sue potenzialità e risorse, attraverso l'utilizzo di strumenti validati dalla comunità scientifica. Essa rappresenta il punto nodale per il più appropriato utilizzo dell'offerta dei servizi socio-assistenziali, favorendo la maggior efficacia possibile degli interventi.

La valutazione multidimensionale di cui al presente articolo è a cura della U.V.M.D., in cui sono rappresentati i servizi sanitari e sociali di riferimento territoriale della persona beneficiaria.

La composizione della UVMD comprende obbligatoriamente le figure del medico di medicina distrettuale e dell'assistente sociale designato dal Distretto sociosanitario. Può essere integrata dal diretto interessato e, a seconda delle specifiche necessità dell'utente, da altre figure professionali (medico di medicina generale, infermiere, medici specialisti, terapeuta della riabilitazione, psicologo, etc.) afferenti sia ai servizi sanitari della ASL che ai servizi sociali dei Comuni e/o ad altri enti/istituzioni e/o organizzazioni del territorio nonché, quando utile e necessario, anche da soggetti che si occupano a qualsiasi titolo della persona da valutare (caregiver familiare, amministratore di sostegno, assistente familiare, etc.) al fine di contribuire alla costruzione di un piano di assistenza individualizzato.

Alle UVMD sono attribuite le seguenti funzioni:

- la valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi;
- l'elaborazione di un progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale - PAI), individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili ed attivabili, garantendo comunque quanto previsto dai LEA;
- l'individuazione dell'operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni;
- il monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché la rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità.

La valutazione multidimensionale si articola in due fasi:

- la rilevazione diretta sull'assistito, durante la quale uno o più professionisti competenti per lo specifico bisogno raccolgono le informazioni;
- la rilevazione diretta sull'assistito, durante la quale uno o più professionisti competenti per lo specifico bisogno raccolgono le informazioni;
- la valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM) formalmente riunita.

Con specifico riferimento alla persona con disabilità, nella prospettiva della sua migliore qualità di vita possibile, la valutazione multidimensionale non può prescindere dall'analisi della dimensione funzionale almeno per le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

Per procedere alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità richiedente i servizi e gli interventi del "Dopo di Noi" è utilizzata la scheda SVaMDi (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n.306/2014 per l'accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Per la definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo, saranno, inoltre, utilizzabili tutti gli strumenti disponibili in grado di determinare tipologia, frequenza e intensità dei sostegni necessari per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

La Direzione del distretto sanitario territorialmente competente, una volta ricevute le istanze ammesse ai fini dei benefici del Dopo di Noi da parte dell'Ambito Sovradistrettuale, provvede a convocare l'UVM ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato e del relativo budget di progetto. Per le persone per le quali è già stato formulato un progetto personalizzato, questo verrà posto a rivalutazione alla luce delle nuove esigenze.

Progetto personalizzato

Ai sensi di quanto previsto all'art.53 della legge regionale n.11/2016, e all'allegato A della DGR n.149/2018, il Piano di Assistenza Individuale costituisce lo strumento di elaborazione del progetto personalizzato e si configura come una azione integrata di misure, sostegni, prestazioni e trasferimenti monetari in grado di supportare il progetto di vita della persona e la sua inclusione sociale.

Il progetto personalizzato è redatto dall'UVMD, con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale, relativamente alle condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché al contesto ambientale nella sua accezione più ampia.

Propedeutica e correlata al progetto personalizzato è, quindi, la valutazione multidimensionale della persona e del suo contesto di vita, e l'effettiva "presa in carico", intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti.

Nel progetto personalizzato sono individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente.

È previsto che lo stesso, nel corso della durata dell'intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a valere sul Fondo.

La definizione del progetto assicura la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il case manager viene individuato tra le figure professionali presenti nella UVMD, ed ha il compito di curare la realizzazione del progetto personalizzato attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i diversi attori coinvolti.

Tale figura ha inoltre la funzione di verificare periodicamente l'andamento del progetto e ne propone un'eventuale revisione tenuto conto delle preferenze, della soddisfazione della persona e della valutazione tecnico-amministrativa del percorso. Nella scelta del case manager si tiene conto del bisogno prevalente, della terzietà del professionista rispetto la gestione degli interventi, la continuità dell'impegno, la capacità di relazionarsi in rete, la competenza in materia di valutazione di percorsi sociali e sociosanitari.

Nella realizzazione del progetto è ribadita la centralità ed il valore della partecipazione dei cittadini e la corresponsabilità della presa in carico da parte del personale dell'azienda sanitaria locale e degli enti locali in attuazione del principio dell'integrazione socio-sanitaria.

Il budget di salute/progetto

Nella legge regionale n. 11/2016 e nel Piano Sociale Regionale approvato il 24 gennaio 2019, la Regione, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui

“determinanti sociali della salute” e alle relative raccomandazioni del 2009, ha inteso promuovere una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute, costituiti dall’insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie a incentivare contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona assistita ed in particolare mantenere la persona al domicilio evitando pratiche istituzionalizzanti.

La Regione intende mettere a sistema la promozione di un modello regionale dei progetti personalizzati sostenuti da budget di salute fondati su prestazioni flessibili, definite non sulle caratteristiche dell’offerta disponibile, ma sulla base dei “diritti di cittadinanza” della persona.

Il budget di salute è composto da risorse monetarie e non, a supporto di un progetto individualizzato, centrato sulla persona, in grado di agire sulle capacità specifiche delle persone e sulla qualità di vita reale.

Elemento imprescindibile per l’applicazione del budget di salute/progetto è l’integrazione sociosanitaria, entro un approccio bio-psico-sociale alla salute del cittadino, che promuove la trasformazione dei bisogni a prevalenza “sanitaria a rilevanza sociale” in bisogni a prevalenza “sociale a rilevanza sanitaria”, con restituzione al corpo sociale delle persone con disabilità.

Esso si basa su collaborazione tra PA e privato/privato sociale, dando vita ad un modello di co-gestione e presa in carico della persona, sostenuto dalla corresponsabilità e compartecipazione, in termini di risorse monetarie e di impiego di risorse umane, da parte delle ASL, dei Comuni, ma anche da parte della persona, delle organizzazioni del Terzo settore, della famiglia e della comunità.

L’ammontare delle risorse che il budget di salute riesce a ricomporre è legato alla specifica situazione e, dunque, non è predeterminato ex ante sulla base di una valutazione di soddisfacimento di un bisogno standardizzato e non segue logiche prestazionali. Il processo di determinazione qualitativo e quantitativo di risorse e interventi, da individuare e assegnare alle persone in condizione di disabilità, segue un percorso di valutazione della qualità di vita oggettiva e percepita dalla persona, attraverso un approccio multidisciplinare. La modulazione del budget segue criteri di intensità e durata dei sostegni, consente un adattamento alle reali esigenze della persona e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il budget di salute si presenta, perciò, come uno strumento dinamico e flessibile, che consente di “modellare” sulla persona gli interventi.

L’attuazione nell’ambito del governo delle politiche del Dopo di Noi attraverso il Budget di progetto previsto dalla Legge n. 112/2016 è una rilevante occasione in Regione Lazio per approfondire questa metodologia e promuovere gli elementi qualificanti e facilitanti il processo. La Regione assume un modello di budget di salute/progetto, di cui si elencano alcune delle più importanti caratteristiche:

- il budget di progetto è strettamente connesso ad un progetto personalizzato, è individuale e declinato sulle risorse personali e individuali della persona beneficiaria;
- la definizione del budget di progetto richiede la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte degli utenti, del Terzo settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati;
- il budget di progetto è un sistema caratterizzato da un’elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore e viene applicato per interventi sui determinanti sociali della salute;
- il budget è assegnato alla persona e viene definito con la partecipazione della persona;
- nel definire il budget viene promosso il protagonismo delle persone, anche in termini di corresponsabilità alla spesa e al monitoraggio dei processi. Il “privato” partecipa con le proprie risorse al Budget di progetto come partner che collabora alla costruzione e allo

sviluppo di sistemi attivi di protezione sociale, a partire da progetti personalizzati. Nel budget non è previsto il concorso degli utenti ai costi come strumento esclusivo per convogliare risorse di diversa natura, poiché la compartecipazione secondo la valutazione della situazione economica prevalente su base ISEE, non aiuta ad individuare le diverse risorse individuali (L'utente potrebbe disporre di un'abitazione e metterla a disposizione del progetto di vita, individuale o collettivo);

- il fondo del Dopo di Noi si integra alle altre risorse socio-sanitarie del budget in modo aggiuntivo e non sostitutivo agli altri costi sociali.

Attuazione degli interventi

Attività e servizi finanziabili

Gli interventi e servizi a valere sul Fondo del Dopo di noi vengono attivati entro la formulazione di un progetto personalizzato, elemento propedeutico e fondamentale per la realizzazione dei percorsi. La modalità applicativa è formulata in maniera individualizzata, al fine di promuovere gli obiettivi personali del beneficiario. I Distretti sociosanitari e i Sovrambiti si impegnano a definire le modalità amministrative maggiormente funzionali alla necessità di realizzare risposte flessibili e promuovere la facoltà di scelta degli utenti e delle famiglie.

L'accesso agli interventi è garantito a tutte le tipologie di disabilità, comprese quelle intellettive, del neuro sviluppo, ad elevato carico assistenziale.

Qualora l'abitare sia il bisogno prioritario e urgente, anche a fronte della perdita dei sostegni familiari, l'UVMD valuterà tra i possibili percorsi quello più appropriato alla persona, in termini di sostegni necessari, obiettivi di riabilitazione/abilitazione, nonché il percorso propedeutico e necessario all'accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine.

Potranno essere attivati, tenuto conto delle richieste, esigenze, desideri e abitudini della persona, percorsi di abitare autonomo individuali o di gruppo, previa verifica circa la compatibilità di convivenza tra le persone.

I finanziamenti del Fondo del Dopo di Noi sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale per la realizzazione dei progetti personalizzati. Per i bisogni di natura sociosanitaria, l'equipe dell'UVMD predispone nel budget di progetto la finalizzazione di risorse anche sanitarie ad integrazione di quelle sociali.

Le modalità realizzative degli interventi possono fruire di risorse integrate provenienti dagli Ambiti sovradistrettuali, dalle ASL, dal Terzo settore, da privati cittadini o soggetti terzi, nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM 23 novembre 2016, in linea con le finalità della legge n. 112/2016.

Le attività ammesse al finanziamento sono quelle indicate dall' art. 5 del D.M. del 23 novembre 2016:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione.

Questi interventi si rivolgono allo sviluppo di percorsi di semi-autonomia. Si tratta di progettualità in cui risulta prevalente la necessità di avviare una progressiva fuoriuscita dal contesto di provenienza, come il nucleo familiare di origine, ad esempio attraverso la graduale costituzione di gruppi che realizzano esperienze verso la vita autonoma mediante interventi intesi come "palestre di vita", ovvero esperienze di convivenze temporanee caratterizzate da percorsi con attività diurne, ed eventuale permanenza notturna,

propedeutiche all'abitare autonomo e che rappresentano altresì un valido strumento di conoscenza e di verifica delle compatibilità tra i beneficiari per gruppi di convivenza futuri. Anche i cicli di weekend fuori casa o periodo medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine sono finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico e del quotidiano.

La durata di questo tipo di percorso andrà indicato nel progetto personalizzato e potrà essere prorogata, secondo tempi e modalità indicati del competente servizio.

Un settore specifico di intervento, sempre nell'ottica della semi-autonomia e progressiva fuoriuscita verso la vita autonoma, riguarda la deistituzionalizzazione di persone ospiti di strutture sanitarie, socio-sanitarie, ex art. 26 o altre tipologie di soluzioni di ricovero, anche fuori Regione, per le quali risulta necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Gli obiettivi sono in ogni caso quelli di prospettare un graduale cambiamento nel progetto di vita della persona, sperimentare una vita fuori dalla famiglia di origine e fuori da istituzioni e luoghi di ricovero, promuovendo la libertà di scelta, l'autodeterminazione nella sua massima espressione possibile in considerazione dei limiti determinati dalla condizione di disabilità, anche coinvolgendo la famiglia e la rete sociale di prossimità per la definizione di percorsi personalizzati, anche eventualmente in continuità con progettualità in essere risultate efficaci e soddisfacenti per la persona.

Obiettivo fondante è quello di costruire le basi di un futuro percorso di abitare autonomo individuale o di gruppo, verificata la compatibilità tra più persone che possono partecipare insieme a tale percorso.

Il processo verso una maggiore autonomia può realizzarsi con una attività di affiancamento e tutoraggio alla persona con disabilità tramite figure che operano come assistente personale o educatore e con attività con supporto di tipologia variabile a seconda del bisogno.

Per sostenere i percorsi risulta di fondamentale importanza attivare azioni di sensibilizzazione, di accompagnamento, di informazione e di psico-educazione dei beneficiari e delle famiglie di origine, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto. Solo attraverso un pieno coinvolgimento delle famiglie tra l'altro possono essere costruite basi solide per sostenibili percorsi di autonomia futuri. Questo ultimo aspetto che riguarda il lavoro con le famiglie non deve essere interpretato come un *addendum* agli interventi, ma è intervento imprescindibile su cui investire anche attraverso il fondo del dopo di noi. I Sovrambiti potranno coinvolgere associazioni di familiari che hanno comprovata esperienza di consulenza territoriale ai cittadini in materia di promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare sui temi della vita autonoma e sul dopo di noi per co-progettare azioni specifiche rivolte ai familiari.

Le sedi per lo svolgimento degli interventi vanno scelte a seconda dei destinatari, devono essere accessibili, collocate in località facilmente raggiungibili e che rendano possibile la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi territoriali. Qualora le soluzioni alloggiative siano dislocate fuori da zone residenziali, come in zone rurali, debbono offrire attività di agricoltura sociale, comunque aperte alla comunità di riferimento e non isolate.

I percorsi di semiautonomia, attivati sulla base dei progetti personalizzati redatti dalla equipe multiprofessionale della U.V.M.D., dovranno veder stabilito un tempo di inizio e di fine, a cui potrà seguire una proroga di percorso o l'aggiornamento degli obiettivi verso una vita

autonoma, in una soluzione abitativa che diverrà la *casa* delle persone che avranno terminato il percorso.

- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che riproducano un ambiente abitativo e familiare di tipo familiare come individuate all'art. 3, comma 4;

Gli interventi di questo settore vanno ricondotti al supporto domiciliare per coloro che hanno iniziato e stanno portando avanti progettualità di vita autonoma nelle soluzioni alloggiative che rispondono alle caratteristiche dell'art. 3, comma 4, del DM, cioè che già sono fuoriusciti dalla famiglia di origine o da contesti istituzionalizzanti. Il supporto domiciliare viene realizzato come spesa sociale integrativa a quanto già in essere con l'assistenza domiciliare diretta e indiretta. La scelta dell'assistenza diretta e indiretta viene formulata entro il progetto personalizzato, a seconda della volontà della persona e l'appropriatezza del percorso. L'implementazione di questa tipologia di interventi va intesa come occasione per riformulare gli obiettivi generali di questa tipologia di sostegno per la persona, nell'ottica di determinare una coerenza metodologica e uniformare il servizio offerto.

- c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile di cui all'art.3 comma 5, ed in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art.3, comma 6;

Gli interventi relativi a questo settore riguardano programmi di accompagnamento della persona beneficiaria verso l'autonomia nell'ottica di rispondere a bisogni complessi e declinati non solo sull'asse habitat/casa ma anche verso l'acquisizione di competenze che possano contribuire all'emancipazione e al concreto supporto dell'autonomia personale, sociale ed anche economica.

I programmi possono dunque realizzarsi con approcci socio-educativi, per l'incremento della consapevolezza e delle capacità di scelta della persona nel suo progetto di vita, con supporti per esercitare gradi di autonomia nel quotidiano. L'obiettivo trasversale è rendere quanto più possibile partecipe e protagonista la persona nei processi di vita che la riguardano.

Le risorse possono essere utilizzate con estrema flessibilità, per implementare la capacitazione nella vita quotidiana e negli ambiti di interesse personale. Le attività proposte possono avere lo scopo di migliorare le performance nella gestione della casa, del denaro, delle relazioni. Possono essere previste attività di economia domestica, organizzazione del tempo, fruizione di laboratori presenti tra le risorse del territorio, o attività a domicilio, come fare spesa, imparare a gestire il denaro, muoversi con autonomia e con supporto, attività nella fruizione del tempo libero.

Particolare valenza viene attribuita alla realizzazione di opportunità formative e di orientamento al lavoro, compresi i tirocini di inclusione sociale o percorsi di inserimento socio-lavorativo in contesti più o meno protetti, al fine di costruire un progetto personalizzato che integri le azioni sul vivere in autonomia a future concrete possibilità di inserimento lavorativo. La formazione, l'orientamento e le opportunità di tirocinio potranno proficuamente essere realizzate in rete con gli stakeholder impegnati sulle politiche attive del lavoro, come i centri dell'impiego e i SILD (servizio inserimento lavorativo disabili).

I tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR n. 511/2013 sono un particolare percorso svolto in un contesto produttivo operante nei diversi settori economici o del non profit. Tale percorso concorre al più ampio progetto di inclusione individuale della persona in condizione

di fragilità, rappresentando un'opportunità di formazione e orientamento, acquisizione di abilità e competenze che incidono sul grado di inclusione sociale e/o sul percorso di riabilitazione-abilitazione della persona in condizione di disabilità. Parimenti, consente l'attivazione di competenze di natura:

- professionali, utili ad un futuro ed eventuale inserimento lavorativo, da avviarsi una volta completato il percorso di tirocinio di inclusione;
- sociali, grazie alle quali il destinatario aumenta il grado di consapevolezza delle proprie potenzialità e competenze nella gestione di situazioni più o meno complesse, come la ricerca di opportunità lavorative o formative, la fruizione di servizi pubblici e privati, l'instaurazione di relazioni interpersonali e professionali.

I programmi di politiche attive del lavoro, di cui all'art. 3, comma 6, del DM 23 novembre 2016, possono essere realizzati in collaborazione con i servizi dedicati alle politiche del lavoro, di cui alla legge n. 68/99. La Regione Lazio ha disciplinato con la DGR n. 576/2019 i tirocini extracurricolari, una misura di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Questi tirocini mirati all'assunzione sono rivolti a persone che presentano i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/99.

- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art.3 comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

Questa tipologia di interventi è rivolta alla realizzazione di soluzioni alloggiative da destinare alle finalità della legge n.112/2016 e comprende:

- contributi per opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone con disabilità);
- contributi per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica);
- contributi per gli oneri di locazione, stimati in base ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti.

Eventuali oneri di acquisto vanno valutati e autorizzati dalla Regione Lazio. Per gli immobili resi disponibili per il "Dopo di Noi" in cui sono stati attivati nuclei di coabitazione di persone con disabilità, sono ammissibili a finanziamento, negli anni successivi al primo, eventuali spese di manutenzione straordinaria.

- e) in via residuale interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare di cui all'art.3, comma 7.

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza

temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee.

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel *budget di progetto*.

Soluzioni alloggiative

Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nella progettazione di interventi e servizi del Dopo di Noi, ai sensi del comma 4, art. 3 del D.M. 23 novembre 2016, devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare ed in particolare debbono avere le seguenti caratteristiche:

- offrire ospitalità a non più di 5 persone. La Regione può predisporre deroga, in via eccezionale, motivata in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura. In ogni caso non sono previsti finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- essere ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti. È ammessa anche la collocazione in aree rurali nell'ambito di progetti di agricoltura sociale che valorizzi attività di economia etica e solidale che siano in grado di sviluppare efficacemente insieme alla residenzialità, anche l'attuazione dei programmi di uscita dalla famiglia o istituzione e quelli di accrescimento;
- avere spazi accessibili in considerazione delle specifiche esigenze del gruppo, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare le tecnologie domotiche, di connettività sociale e di ambient assisted living;

Poiché le caratteristiche dell'immobile incidono profondamente sul benessere della persona, è fondamentale che le soluzioni alloggiative scelte per la realizzazione dei programmi del Dopo di Noi siano dotate di ambienti adeguati, organizzati in maniera funzionale, con spazi domestici fruibili in sicurezza e tali da consentire una facile manutenzione e una confortevole accoglienza.

Il patrimonio immobiliare solidale

Nelle more della istituzione di una Fondazione senza scopo di lucro, nella cornice legislativa individuata dall'art. 44 della L.R. 27 febbraio 2004, n.2, così come modificato successivamente dalla L.R. 13 agosto 2011 n. 12, cui affidare tra l'altro la gestione del patrimonio immobiliare

del Dopo di Noi di cui al presente articolo, le azioni di controllo e governo degli immobili inseriti nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale individuati al fine della realizzazione dei programmi del Dopo di Noi sono di competenza degli Ambiti sovradistrettuali. Per Roma Capitale, in attuazione dell'accordo di programma triennale sottoscritto in data 24 settembre 2019 a seguito della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608, le suddette funzioni sono affidate all'ASP Asilo Savoia che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale.

Con la Determinazione dirigenziale n. G15084/2017 così come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della Legge n. 112/2016.

Le richieste di iscrizione di immobili all'Elenco del patrimonio immobiliare regionale da parte di enti pubblici, privati cittadini, e del privato sociale prevedono una successiva istruttoria e il periodico aggiornamento (almeno ogni tre mesi) dell'Elenco in caso di nuove iscrizioni e cancellazioni.

I disponenti attraverso l'Elenco regionale manifestano l'interesse a mettere a disposizione l'immobile alle finalità dei programmi di indipendenza abitativa finanziati a valere sul fondo del Dopo di Noi.

L'Elenco rappresenta altresì uno strumento per l'amministrazione regionale ai fini del monitoraggio delle opportunità territoriali presenti e per individuare azioni strategiche da implementare per la messa a disposizione di ulteriori immobili.

L'Elenco aggiornato è reso disponibile agli Ambiti sovradistrettuali ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di semiautonomia e di indipendenza abitativa formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie.

Il sovrambito attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili:

- la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale di riferimento dell'Ambito sovradistrettuale;
- la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili annoverati nell'elenco per l'effettivo utilizzo ai fini dei programmi di indipendenza abitativa;
- la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi;
- la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi;
- la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti.

Per il territorio di Roma Capitale, in attuazione di uno specifico accordo di programma attualmente in fase di aggiornamento, le suddette funzioni sono affidate all'ASP (Azienda per i servizi alla persona) "Asilo Savoia" che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per gli interventi di ristrutturazione e la messa in opera degli immobili da scelti per realizzare i programmi di semiautonomia e di indipendenza abitativa.

Per la realizzazione delle soluzioni alloggiative da destinare alle finalità della legge n.112/2016, sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo le tipologie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016

Con la Legge 22 febbraio 2019, n. 22 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" è stato

stabilito all'art. 4, comma 6, che limitatamente alle IPAB, le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche. Tale dettato normativo dunque fornisce una opportunità ulteriore di risorse da destinare alle finalità della legge n. 112/2016.

Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale, una volta individuato l'immobile per i programmi del Dopo di Noi, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente.

Il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale ed il disponente formalizzano quindi un accordo tra le parti che contenga il dettaglio delle opere eventualmente da realizzarsi, delle modalità di realizzazione e della tempistica prevista per la piena fruizione della soluzione alloggiativa.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del D.M del 23 novembre 2016, qualora si intenda investire in opere di cui alle lettere a) e b), gli immobili scelti, oggetto di interventi di ristrutturazione e messa in opera, sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per il programma di indipendenza abitativa del gruppo individuato, per una durata di almeno dieci anni.

I Programmi di indipendenza abitativa

La Regione Lazio ha definito i "programmi di indipendenza abitativa" per l'attuazione della legge n. 112/2016 come progetti di vivere autonomo entro soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui alla stessa legge. (Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n. G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016").

I programmi di indipendenza abitativa sono costituiti da un insieme di adeguati sostegni e interventi finalizzati al vivere al di fuori del nucleo familiare di origine delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto.

Essi sono altresì rivolti alla persona con disabilità grave priva del sostegno familiare già inserita in un percorso residenziale extra-famigliare, ma per la quale i servizi sanitari e sociali del territorio, anche su istanza dell'interessato, della famiglia, di chi ne tutela gli interessi, ritengano opportuna una rivalutazione da parte dell'UVMMD ai fini di un eventuale processo di deistituzionalizzazione per offrire migliori condizioni abitative in contesti ambientali, relazionali e affettivi vicini a quelli famigliari di cui alla Legge 112/2016.

I programmi di indipendenza abitativa vengono predisposti per i beneficiari a seguito di una valutazione multidimensionale di cui all'art. 2 del DM 23 novembre 2016, che rileva bisogni, aspettative, desideri prevalenti, rispetto a un percorso di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine all'interno di un più ampio progetto individuale di vita.

In sede di valutazione e predisposizione del progetto personalizzato vengono prese in considerazione eventuali esperienze di semiautonomia abitativa, pregresse od in essere, promosse ad esempio da privati e associazioni di famigliari, e rilevate eventuali preferenze di

convivenza con altre persone con cui preesistono legami amicali/relazioni e progettualità condivise. A tale scopo, è opportuno che nella definizione del progetto personalizzato siano coinvolti, oltre alla persona beneficiaria, la famiglia e gli altri soggetti che concorrono o possano collaborare a diverso titolo per la realizzazione del progetto di vita della persona, al fine di coordinare le diverse risorse, formali e informali, in un progetto quanto più personalizzato e contestualizzato.

Il percorso verso una soluzione alloggiativa permanente fuori dall'abitazione familiare di origine o di deistituzionalizzazione può consistere in una fase di preparazione più o meno lunga, individuata nel progetto personalizzato, in cui le persone con disabilità possono sperimentare momenti di autonomia in situazioni abitative individuali o di convivenza con altre persone, al fine di consentire la progettazione di programmi di indipendenza abitativa rispondenti alle singole esigenze, individuare le modalità di realizzazione, le più idonee, anche innovative, e valutare elementi di compatibilità per formare i nuovi gruppi di convivenza o verificare le convivenze temporanee di gruppi preesistenti.

L'UVMD indica, all'interno del progetto personalizzato obiettivi, azioni, tempi e modalità di realizzazione di questa fase e ne cura il monitoraggio, progettando il programma di indipendenza abitativa più rispondente alle esigenze ed ai desideri della persona con disabilità, definendo tutti quei sostegni necessari a garantirne la sostenibilità nel tempo e rilevando eventuali affinità espresse dai beneficiari al fine della possibile costituzione del gruppo di coabitazione.

Nella definizione della proposta di programma di indipendenza abitativa è data massima attenzione alla libera scelta delle persone con disabilità di dove e con chi vivere, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Nelle situazioni in cui la persona con disabilità abbia già sperimentato con successo una esperienza di semiautonomia all'interno di un percorso predisposto da un soggetto pubblico o privato, e che sia desideroso di intraprendere l'esperienza di abitare in autonomia, con adeguati supporti, insieme a quelle persone con cui ha stretto rapporti significativi, l'UVMD ne verifica la congruenza, correlandosi con le UVMD di riferimento di coloro che hanno condiviso lo stesso percorso, e predisponendo il progetto personalizzato con le indicazioni del programma di indipendenza abitativa del gruppo. Nei progetti personalizzati sono indicate altresì eventuali situazioni di urgenza o priorità di accesso ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del D.M. del 23 novembre 2016.

Le soluzioni alloggiative da prevedere nei programmi di indipendenza abitativa devono realizzarsi in immobili di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine o gruppi-appartamenti o soluzioni di *co-housing*, organizzati come nuclei abitativi familiari di persone con disabilità grave che possano insieme acquisire con opportuni supporti l'autonomia nella conduzione e gestione della vita quotidiana. In ogni caso, a tali nuclei familiari dovranno essere garantiti tutti gli opportuni sostegni necessari anche ad elevata intensità, inclusi quelli per la disabilità gravissima.

Le caratteristiche di tali soluzioni alloggiative sono quelle di tutti i programmi del Dopo di noi riportate all'art.12. Fermo restando i requisiti di accessibilità e mobilità interna, calibrati rispetto alle diversificate esigenze delle persone che **potranno formare** il gruppo di convivenza le soluzioni alloggiative non rispondono a particolari requisiti strutturali e organizzativi se non quelli minimi previsti dalle norme per le civili abitazioni. Per il funzionamento non è necessaria l'autorizzazione ex art. 32 della L.R.11/2016.

Può essere previsto, qualora nel programma di indipendenza abitativa se ne ravvisi l'opportunità, uno spazio per gli operatori in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy.

Per ogni programma di indipendenza abitativa è prevista la figura di un Responsabile che si coordina con i servizi operanti sul territorio, per favorire una piena realizzazione del programma e l'inclusione sociale delle persone coinvolte.

Il Responsabile è la figura professionale che assume il ruolo di coordinatore operativo ed ha la responsabilità dell'appartamento e dei programmi in esso realizzati.

Favorisce la maggior partecipazione e autodeterminazione possibile delle persone conviventi alla gestione della casa e della vita del gruppo, condividendo le scelte di vita familiare con i beneficiari e con chi ne tutela gli interessi (genitori, familiari, amministratore di sostegno, tutore, etc.), pur sempre all'interno dei rapporti giuridici prestabiliti all'atto della formalizzazione del programma.

Coordina il personale impiegato nell'assistenza diretta alle singole persone e/o al gruppo e svolge il controllo sui programmi attuati e sull'andamento delle attività, nel rispetto degli accordi stipulati nel programma e della normativa in materia.

Collabora con il Case Manager e le UVMD per il monitoraggio e la revisione dei progetti individuali. Predisponde altresì una relazione trimestrale, sull'andamento del programma di gruppo, condividendola con il Case Manager, il beneficiario ed eventualmente chi lo rappresenta.

Il ruolo del Responsabile è ricoperto da:

- laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, psicologiche o sanitarie;
- laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, psicologiche o sanitarie, con documentata esperienza biennale nel settore;
- diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza di almeno cinque anni nei servizi socioassistenziali o sociosanitari domiciliari e/o residenziali per persone con disabilità.

Il Responsabile può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l'Ente del Terzo settore cui è affidata la gestione dell'appartamento e del gruppo di persone con disabilità che risiedono nell'appartamento.

Egli assicura la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e garantisce la reperibilità e la pronta disponibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi ai conviventi, alle famiglie ed i professionisti coinvolti nella realizzazione del programma di indipendenza abitativa.

Indirizzi per il funzionamento e la valorizzazione dei programmi del Dopo di Noi

I progetti personalizzati con i relativi budget di progetto sono ammessi al finanziamento dai comuni/municipi capofila degli Ambiti sovradistrettuali, nei limiti delle risorse disponibili e, nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa.

La presa in carico della persona con disabilità è garantita nel tempo senza soluzione di continuità prevedendo nel corso dell'intervento assistenziale tutti i correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei progetti personalizzati sono indicati gli interventi e servizi da erogare a valere sul Fondo del Dopo di Noi e le eventuali situazioni di urgenza o priorità ai sensi dei commi 2,3,4 dell'art. 4 del D.M. del 23 novembre 2016.

Nei progetti personalizzati finalizzati ad una autonomia abitativa dalla famiglia di origine sono altresì indicate delle proposte sui programmi di indipendenza abitativa del gruppo esplicitando le modalità organizzative della vita del gruppo convivente, le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie, i sostegni da attivare, la localizzazione e le caratteristiche strutturali dell'immobile più adatti al gruppo individuato, con il riferimento ad una specifica soluzione

alloggiativa in cui realizzare il programma, qualora la persona con disabilità, la sua famiglia o un'associazione di familiari manifestino l'interesse di metterla a disposizione ai fini della legge n.112/2016, tramite l'iscrizione all'elenco del patrimonio immobiliare solidale della Regione Lazio.

Il comune/municipio capofila dell'Ambito sovra distrettuale/municipale recepisce i progetti personalizzati presentati dalle UVMD e coordina la formalizzazione dei programmi del Dopo di Noi, coinvolgendo i distretti afferenti, la ASL e tutti i soggetti istituzionali e non, ivi compresi i destinatari e le famiglie, necessari ai fini della co-progettazione e della definizione finale dei programmi.

Il gruppo costituito lavora nell'ottica di comporre/verificare un piano di matching tra progetti personalizzati, soluzioni alloggiative, sostegni e interventi programmati, fonti economiche pubbliche e private, risorse territoriali, adottando la metodologia del budget di salute, nel massimo rispetto delle volontà espresse dalle persone con disabilità e le loro famiglie e delle priorità di accesso previste dalla normativa. La legge n. 112/2016, non prevede forme tradizionali di compartecipazione da parte delle persone, ma una messa comune di risorse, non solo economiche, da parte degli attori coinvolti, nell'ottica di un progetto condiviso e compartecipato. In ogni caso deve essere preservata la possibilità da parte della persona con disabilità di soddisfare le necessità primarie di vita.

A fronte delle risultanze della attività di coordinamento, il comune/municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/municipale predispone i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi, individuati nei progetti personalizzati e finanziabili con il Fondo.

Provvede eventualmente, come da programma definito, all'affidamento della gestione ad un Ente del Terzo settore iscritto ai registri regionali degli Enti del Terzo settore, e che risulti accreditato per la tipologia di servizi richiesti o che abbia maturato esperienza almeno triennale nel settore della disabilità adulta.

L'Ente viene individuato tramite avvisi di evidenza pubblica o attraverso modalità di co-programmazione e co-progettazione di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021 concernente l'approvazione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore ai sensi degli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e conformemente alle linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2017 n. 326, favorendo al massimo la partecipazione dei Comuni, delle associazioni dei familiari, del Terzo settore e delle reti sociali.

La Regione Lazio promuove l'utilizzo degli strumenti di co-programmazione e co-progettazione nell'attuazione territoriale del Dopo di Noi, valorizzando il contributo aggiuntivo in termini di dati informativi, qualità delle risposte, capacità organizzativa e di intervento degli enti del Terzo settore.

I progetti personalizzati trovano attuazione nella formalizzazione di accordi tra le parti interessate, i servizi di presa in carico e la persona beneficiaria.

Relativamente ai programmi di indipendenza abitativa il comune/municipio capofila dell'Ambito sovradistrettuale/municipale provvede alla loro formalizzazione in un accordo di attuazione, firmato tra le parti interessate ed intervenienti ai fini del programma, compreso il soggetto che ha conferito l'immobile.

Nell'accordo sono fatti chiari riferimenti a:

- l'immobile scelto di cui all' Elenco regionale del patrimonio immobiliare solidale e lo strumento adottato per il conferimento dell'immobile, la durata della destinazione d'uso,
- e modalità di gestione e gli impegni tra le parti;

- gli obiettivi di autonomia abitativa, cura, assistenza, e inclusione sociale del costituendo gruppo di convivenza, identificando in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti e i livelli di responsabilità, i sostegni necessari per il gruppo, oltre a quelli già in essere per ciascuna persona, i ruoli e le funzioni di chi interagisce con il gruppo, ivi compreso il ruolo di responsabile, descrivendo le modalità di gestione del programma di gruppo, in considerazione delle interconnessioni dei progetti individuali;
- il budget del programma di gruppo, con indicazioni in merito alle spese per la convivenza, la gestione della casa, le attività assistenziali, le risorse umane e professionali da predisporre, le fonti e le forme di finanziamento pubblico e privato che concorrono all'attuazione;
- i tempi di avvio, di realizzazione, di verifica e monitoraggio del programma.

Qualora il gruppo dei possibili conviventi sia costituito da persone afferenti a diversi Ambiti sovradistrettuali/sovramunicipali, i rispettivi comuni capofila insieme al comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale su cui insiste l'immobile individuato, si coordinano ai fini della predisposizione e formalizzazione del programma di indipendenza abitativa.

L'accordo di attuazione del programma in tal caso, oltre a contenere gli elementi suindicati, esplicita ruolo, funzioni, responsabilità e fonti di finanziamento di ciascun comune capofila di Ambito sovradistrettuale. L'accordo individua nello specifico i soggetti che adottano le procedure di affidamento della gestione del programma e realizzano le eventuali opere di ristrutturazione/ adeguamento dell'immobile. Nell'accordo sono definiti i tempi che prevedono la stabilizzazione del programma di indipendenza abitativa attraverso il cambio di residenza dei conviventi, presso il nuovo domicilio ed il conseguente trasferimento delle risorse legge 112/2016 afferenti ai singoli progetti personalizzati al comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale dove si realizza il programma di indipendenza abitativa. Per quanto concerne Roma Capitale, il conferimento delle risorse verrà assegnato al Municipio di residenza del nuovo nucleo di coabitazione.

Verifica e monitoraggio

La Regione Lazio attua il monitoraggio in coerenza con il quadro di verifica e controllo di cui al debito informativo verso il MLPS, come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016.

I Sovrambity distrettuali assolvono l'obbligo di rendicontazione finalizzata al debito informativo verso il MLPS in forza dell'art. 6, comma 5, dello stesso decreto, secondo le modalità che vengono fornite con successive indicazioni regionali.

La Regione Lazio verifica con cadenza semestrale lo stato di attuazione degli interventi e servizi del Dopo di noi, l'efficacia delle azioni realizzate ed in atto a livello locale, i progetti finanziati e rileva eventuali criticità e la eventuale revoca dei finanziamenti, anche attraverso il confronto con i diversi attori coinvolti, e in relazione al "Piano di programmazione territoriale del Durante e Dopo di noi" presentato annualmente.

Gli Ambity sovradistrettuali in rete con i Distretti socio-sanitari, i Distretti sanitari e gli enti del Terzo settore, rilevano sistematicamente, anche con questionari di soddisfazione degli utenti di chi li rappresenta, informazioni qualitative e quantitative sullo stato di attuazione della progettazione territoriale del Dopo di Noi, provvedendo ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Provvedono altresì a valutare l'efficacia degli interventi realizzati in termini di benefici apportati ai destinatari ed al contesto territoriale di appartenenza.